

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 26 aprile 2021 ha approvato la

deliberazione n. 6

concernente:

**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI
DEL CONSIGLIO REGIONALE.
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
"TRASPARENZA E PUBBLICITÀ”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto e, in particolare, l'articolo 25, comma 3, lettera c), che rimette al regolamento dei lavori del Consiglio regionale la disciplina relativa al numero, alle competenze, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni permanenti;

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche, di seguito denominato regolamento dei lavori del Consiglio regionale, e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, che istituisce dodici commissioni consiliari permanenti;

PRESO ATTO della volontà di istituire una commissione che esamini e approfondisca il tema della trasparenza e della pubblicità, con particolare riferimento all'attività amministrativa regionale;

RITENUTO necessario procedere all'istituzione di una commissione permanente, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, incaricata, tra l'altro, di verificare che l'azione amministrativa regionale sia improntata al rispetto delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti; degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali; della trasparenza delle procedure amministrative selettive a rilevanza esterna, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture, bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche;

CONSIDERATO che occorre rispettare quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, dello Statuto, secondo il quale *“Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei”*;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale di cui all'allegato alla presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante;
- 2) che il presente atto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Gianluca Quadrana)

F.to digitalmente Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE DELL'AULA

VICE PRESIDENTE

(Giuseppe Emanuele Cangemi)

F.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Chiara Colosimo)

F.to digitalmente Chiara Colosimo

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine, e il relativo allegato sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore
del Servizio Aula e commissioni
la Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)

F.to digitalmente Cinzia Felci

AT

ALLEGATO

alla deliberazione consiliare 26 aprile 2021, n. 6

**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO
REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
PERMANENTE "TRASPARENZA E PUBBLICITÀ”**

Art. 1

*(Modifica all'articolo 14 della deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62
concernente il regolamento dei lavori del Consiglio regionale e successive modifiche)*

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 14 della deliberazione del Consiglio regionale 62/2001 è aggiunta la seguente:

“n bis) XIII Commissione – trasparenza e pubblicità.”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella deliberazione del Consiglio regionale 62/2001)

1. Dopo l'articolo 14 quater della deliberazione del Consiglio regionale 62/2001 è inserito il seguente:

“Art. 14 quinquies

(Commissione permanente trasparenza e pubblicità)

1. La Commissione permanente trasparenza e pubblicità ha competenza referente in ordine alle proposte di legge regionale in materia di trasparenza e pubblicità.

2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1 per il parere, le proposte di legge deferite ad altre commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti ai fini della trasparenza e della pubblicità.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge, altresì, funzioni di monitoraggio, anche attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti, sulla trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa regionale. In particolare, verifica che l'azione amministrativa regionale sia improntata al rispetto:

- a) delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti;
- b) degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali;
- c) della trasparenza delle procedure amministrative selettive a rilevanza esterna, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture, bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche.

4. La Commissione di cui al comma 1 ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio regionale ogni eventuale grave rilievo nello svolgimento delle procedure amministrative.

5. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta da un consigliere dell'opposizione.

6. Nello svolgimento della propria attività la Commissione di cui al comma 1 ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.

7. La Commissione di cui al comma 1 produce relazioni periodiche sulle attività svolte e su specifici temi oggetto di indagine conoscitiva, entro sei mesi dall'inizio dell'indagine, presentando eventuali proposte operative di azioni amministrative o legislative.

8. I componenti della Commissione di cui al comma 1, i dirigenti, i funzionari e il personale addetti all'attività della Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa sono tenuti all'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali.

9. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle commissioni consiliari permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.”